

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

105.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

## INDICE

PAG.		PAG.
	<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
	Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (5299) .....	3
	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3, 5
	Bruni Giovanni (gruppo repubblicano) .....	5, 6
	Buonocore Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	3, 4
	Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	3, 5
	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS) .....	6
	<b>Votazione nominale:</b>	
	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	6
	<b>Disegno di legge</b> (Rinvio del seguito della discussione):	
	Statizzazione degli educandati femminili riuniti in Napoli (3586) .....	6
	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	6
	<b>Proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):	
	Senatori Spitella ed altri: Provvidenze per i restauri del duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (5291);	
	Ciliberti ed altri: Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto (3878) .....	6
	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	6, 7
	Ciliberti Franco (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	7
	Soavè Sergio (gruppo comunista-PDS) .....	7
	<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
	Pellicanò ed altri: Contributo straordinario all'Istituto di studi federalisti « Altiero Spinelli » di Ventotene (5022) .....	7
	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	7, 8
	Amalfitano Domenico (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	7

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 18,30.**

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (5299).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie ».

Ricordo che nella seduta del 14 febbraio scorso è stata svolta la relazione.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, la IV Commissione difesa e la V Commissione bilancio hanno espresso, rispettivamente in data 20 febbraio, 14 marzo e 7 marzo, parere favorevole sul disegno di legge in discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Signor presidente, intervengo brevemente per ricordare ai colleghi che il disegno di legge al nostro esame rappresenta la pedissequa riproduzione della legge n. 169 del 1990, già approvata dalla nostra Commissione, volta a riconoscere anche agli ufficiali della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza gli studi compiuti. Poiché emersero taluni contrasti con le forze armate, si decise allora che per la Guardia di finanza si sarebbe dovuto presentare un autonomo provvedimento, come in effetti è avvenuto.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Nel concordare con le osservazioni del relatore, raccomando una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari rispettivamente svolti presso l'accademia navale a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, l'accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 1988-1989, l'accademia e la scuola di applicazione della Guardia di finanza a decorrere dall'anno accademico 1984-1985, nonché agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio,

scienze politiche, scienze bancarie, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, nonché ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'accademia navale, l'accademia aeronautica, l'accademia e la scuola di applicazione della Guardia di finanza, nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi degli istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione agli istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nello stesso comma 1;

b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e per la Marina militare e l'Aeronautica militare anche dai docenti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, con programmi approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

4. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, in materia di equiparazione degli studi rispettivamente compiuti presso l'accademia navale e l'accademia aeronautica ai corsi universitari di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi della rispettiva Forza armata tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata stessa.

Gli onorevoli Ermelli Cupelli e Bruni Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, comma 3, lettera c), dopo le parole: e gli istituti di istruzione universitaria, aggiungere le seguenti per modalità analoghe deve intendersi che gli esami si siano svolti davanti ad una commissione della quale abbia fatto parte almeno uno dei docenti indicati nell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. In tal senso è interpretato autenticamente l'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge 23 giugno 1990, n. 169.*

1. 1.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Poiché le finalità che si intendono perseguire con l'emendamento 1. 1 sono in realtà già garantite dal disposto normativo, invito i presentatori a ritirarlo. Infatti, la normativa che sta per essere approvata e quella in vigore pongono talune condizioni che necessariamente comprendono sia il livello di docenza, sia l'estensione di tutte le norme relative al comparto didattico.

Pur comprendendo le preoccupazioni avvertite dai presentatori, non vedo per quale motivo si debba dar luogo a discrasie o ad aggiunte rispetto a quanto stabilito nel provvedimento che questa Commissione ha già approvato nei mesi scorsi.

Peraltro, vorrei citare l'esempio di una commissione d'esame composta da un titolare e da due ufficiali: se uno di questi ultimi è titolare di un contratto o di un insegnamento, siede in quella commissione a pieno titolo. La legge a tutt'oggi, anche se quasi tutte le università vi hanno derogato con disposizioni interne, stabilisce che la commissione d'esame debba essere formata dal professore titolare, da un professore di materia affine e da un cultore della materia.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con le ossevazioni del relatore.

GIOVANNI BRUNI. Il provvedimento al nostro esame è volto ad estendere alla marina, all'aeronautica ed alla Guardia di finanza quanto già disposto per l'esercito in materia di validità degli studi compiuti. Tuttavia, poiché vi sono state talune interpretazioni restrittive — come nel caso dell'università di Torino che non ha riconosciuto la validità di determinati esami superati presso l'accademia di Modena — riterrei opportuna una interpretazione autentica della norma, al fine di evitare che vengano invalidati esami superati di fronte ad una commissione composta da due ufficiali ed un professore universitario.

Ad ogni modo, aderendo all'invito del relatore, ritiro l'emendamento 1. 1, riservandomi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento Ermelli Cupelli e Bruni 1. 1 è ritirato. Pongo in votazione l'articolo 1. (*È approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, è abrogata. (*È approvato*).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. (*È approvato*).

L'onorevole Giovanni Bruni ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione (Cultura),

nell'esaminare il disegno di legge n. 5299, rilevata l'esigenza di dare un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, lettera c), al fine di meglio individuare le « modalità analoghe »

impegna il Governo

a interpretare tale disposizione nel senso che della commissione di esame abbia fatto parte almeno uno dei docenti indicati nell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980: Tale interpretazione, ovviamente, vale anche per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge 23 giugno 1990, n. 169 ».

0/5299/VII/1

Bruni Giovanni.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Lo accetto.

GIOVANNI BRUNI. Non insisto per la votazione.

SERGIO SOAVE. Pur riconoscendo che il provvedimento è in qualche modo obbligato, per evitare che si verifichi una sperequazione tra i diversi tipi di scuola militare, le perplessità espresse su tutta la materia in occasione della discussione della legge n. 169, inducono il gruppo comunista-PDS ad astenersi nella votazione del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie » (5299):

Presenti .....	28
Votanti .....	19
Astenuti .....	9
Maggioranza .....	10
Hanno votato sì .....	19
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Amalfitano, Amodeo, Borri, Bruni Giovanni, Buonocore, Cafarelli, Casati, Ciliberti, Costa Silvia, Ferrari Bruno, Matulli,

Mensorio, Michelini, Pisicchio, Portatadino, Savino, Seppia, Tesini e Viti.

*Si sono astenuti:*

Bernocco Garzanti, Bordon, Cordati Rosaia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Masini, Sangiorgio e Soave.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Statizzazione degli educandati femminili riuniti in Napoli (3586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Statizzazione degli educandati femminili riuniti in Napoli ».

Comunico che mi è pervenuta da parte del Governo una richiesta di rinvio del seguito della discussione.

In considerazione anche dell'assenza del competente rappresentante del Governo, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

#### Discussione delle proposte di legge senatori Spitella ed altri: Provvidenze per i restauri del Duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto (Approvata dalla VII Commissione permanentemente del Senato) (5291); Ciliberti ed altri: Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto (3878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Spitella, Ossicini, Casoli e Covello: « Provvidenze per i restauri del Duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto », già approvata dalla VII Commissione permanentemente del Senato nella seduta del 28 novembre 1990; dei deputati Ciliberti, Monaci e Soddu: « Provvidenze per l'opera del duomo di Orvieto ».

L'onorevole Ciliberti ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Signor presidente, mi rimetto alla relazione che accompagna la proposta di legge presentata da me e da altri colleghi della Camera dei deputati e a quella che introduce la proposta di legge presentata da senatori di tutti i partiti. Attraverso tali relazioni si mette in evidenza il valore storico dell'Opera del duomo di Orvieto, che risale alla fine del 1200. Si tratta di un duomo che ha un valore che supera i limiti confessionali.

L'opera del duomo di Orvieto ha una personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell'interno con decreto dell'8 ottobre 1988; essa attualmente usufruisce di contributi pari a 6 milioni annui, con i quali deve provvedere alla manutenzione del duomo. L'inadeguatezza dei fondi costringe spesso gli enti locali e la sovrintendenza, in definitiva lo Stato, a interventi straordinari che debbono essere effettuati per consentire all'Opera stessa l'attività di custodia, di vigilanza e di manutenzione.

La proposta è di aumentare la dotazione a 500 milioni, considerando che essa non viene più adeguata dal 6 dicembre 1960. Una congrua rivalutazione del contributo tra l'altro potrà servire a ripristinare i laboratori di marmista e mosaicista, le cui presenze fanno registrare una continua diminuzione. Tali laboratori potrebbero rappresentare un ottimo mezzo per il recupero di una cultura e di una tradizione, che ben si inseriscono in una realtà come quella di Orvieto, una delle cui componenti fondamentali è costituita dal turismo artistico e altamente qualificato.

La copertura finanziaria è stata reperita al Senato, non attraverso un aggravamento del bilancio dello Stato, ma con una diversa utilizzazione di una spesa già prevista.

A conclusione, chiedo che la Commissione, dopo un dibattito approfondito, approvi la proposta di legge n. 5291, già approvata dal Senato, previa assunzione di essa come testo base.

SERGIO SOAVE. Vorrei sottolineare l'inopportunità di attribuire il compito di relatore su una proposta di legge ad un deputato che ne sia primo firmatario.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Soave che tale possibilità, oltre ad essere consentita dal regolamento, appare altresì utile ed opportuna in molte occasioni; ciò non toglie, naturalmente, che ciascuno di noi possa esprimere perplessità al riguardo.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

#### **Discussione della proposta di legge Pellicanò ed altri: Contributo straordinario all'Istituto di studi federalisti « Altiero Spinelli » di Ventotene (5022).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pellicanò, Novelli, Segni, Cardetti, Calderisi, Bassanini, Biondi e Negri: « Contributo straordinario all'Istituto di studi federalisti "Altiero Spinelli" di Ventotene ».

L'onorevole Amalfitano ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, sul provvedimento al nostro esame svolgerò brevi considerazioni, anche in considerazione del fatto che la relazione che accompagna la proposta di legge appare alquanto documentata.

La proposta di legge n. 5022, oltre ad essere espressione di unanime consenso e di grande stima nei confronti dell'Istituto di studi federalisti « Altiero Spinelli », sottende talune considerazioni circa l'importanza e la possibilità di fornire un aiuto all'attività dell'istituto medesimo che non lasciano ombra di dubbio.

A tale proposito, ritengo che la nostra Commissione possa considerare l'opportunità di ricondurre ad un criterio unanime gli analoghi provvedimenti concernenti contributi a fondazioni ed istituti. La ri-

chiesta di iniziative di sostegno per l'Istituto Spinelli è certamente meritoria, considerando che la sua opera e il suo carisma si stanno sempre più radicando come attività permanente, sino a diventare il punto di riferimento del federalismo europeo.

Se i colleghi concordano, riterrei opportuno garantire all'istituto di Ventotene, non tanto un contributo annuo, così come previsto nella proposta di legge, quanto un apposito sostegno. Pertanto, in attesa della revisione della legge n. 123 e della relativa tabella, mi auguro che in sede di discussione sulle linee generali si possa affrontare la possibilità di prevedere un apposito contributo finalizzato al cinquantenario, facendo riferimento allo stanziamento iscritto al capitolo 1606 del Ministero dei beni culturali ed ambientali.

**PRESIDENTE.** Stante la concomitanza dei lavori in Assemblea, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 18,55.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 24 aprile 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO